

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. CCXXVII
n. 5

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELLE FRODI
NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO
E DEI PAGAMENTI DILAZIONATI O DIFFERITI,
CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL FURTO DI
IDENTITÀ

(Anno 2021)

(Articolo 30-ter, comma 9, della legge 13 agosto 2010, n. 141)

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(FRANCO)

Comunicata alla Presidenza il 17 giugno 2022

RELAZIONE AL PARLAMENTO – ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL FURTO D'IDENTITÀ E DELLE FRODI
NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO

I. CENNI SUL QUADRO NORMATIVO E CONVENZIONALE DI RIFERIMENTO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLE FRODI CON FURTO DI IDENTITÀ	3
Premessa	3
I.1 Breve <i>excursus</i> sulla normativa di riferimento del Sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno del furto di identità	3
I.2 I riflessi sul Sistema di prevenzione dell'entrata in vigore della normativa europea sul trattamento e la protezione dei dati personali (GDPR)	6
I.3 La Convenzione MEF-CONSAP	7
I.4 Convenzioni con gli organismi titolari di Banche Dati	8
II. RAPPORTI CON I SOGGETTI ADERENTI	10
II.1 Andamento dei riscontri effettuati dagli aderenti	10
II.2 L'impatto della pandemia da COVID-19 sul Sistema di prevenzione	12
II.3 Il convenzionamento degli aderenti diretti	12
II.4 I soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio	13
II.5 Il convenzionamento degli aderenti indiretti	15
II.6 Il servizio di assistenza agli aderenti	15
II.7 Attività di verifica degli adempimenti previsti per la partecipazione al Sistema da parte degli aderenti	16
II.8 Verifiche nei confronti dei soggetti aderenti	17
III. LE ATTIVITÀ DEL GRUPPO DI LAVORO	18
III.1 Ampliamenti del Sistema di prevenzione proposti al Gruppo di Lavoro nel 2020 e nel 2021	18
III.2 Studi, analisi e ricerche: il MODELLO di efficacia scipafi	20
IV. LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE	21
V. EVOLUZIONE ED AMPLIAMENTO DEL SISTEMA	22
V.1 Modifiche al Regolamento attuativo	22
V.2 Definizione del modulo informativo di segnalazioni delle frodi subite o tentate	23
VI. SINTESI DEI DATI ECONOMICO-FINANZIARI RELATIVI AL 2020	24
VII. CONCLUSIONI	25

I. CENNI SUL QUADRO NORMATIVO E CONVENZIONALE DI RIFERIMENTO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLE FRODI CON FURTO DI IDENTITÀ

PREMESSA

La presente Relazione è redatta ai sensi dell'art. 30-ter, comma 9, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

Il succitato articolo prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro il 30 aprile di ciascun anno, riferisca al Parlamento, sulla base della relazione predisposta dal Gruppo di Lavoro, in ordine ai risultati dell'attività di prevenzione delle frodi svolta entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

In questo quadro si procede ad illustrare gli sviluppi dell'attività relativa al Sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità.

I.1 BREVE EXCURSUS SULLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE, SUL PIANO AMMINISTRATIVO, DELLE FRODI NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO, CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL FENOMENO DEL FURTO DI IDENTITÀ

Il Sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità (di seguito "Sistema" o "SCIPAFI") è stato istituito a seguito del recepimento della Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori¹.

In particolare, in attuazione della delega conferita al Governo italiano dall'art.33 comma 1 lett. d-ter della Legge 7 luglio 2009, n. 88 (c.d. Legge comunitaria 2008), è stato emesso il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141² che ha istituito nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito "MEF") un Sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto d'identità.

¹ La Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/04/2008 è stata emanata al fine di armonizzare il quadro normativo, regolamentare ed amministrativo degli Stati membri in tema di contratti di credito ai consumatori. La Delega ad operare gli interventi di riordino è contenuta nell'art. 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008) come modificato dall'art.13 della legge n. 96/2010 (Legge comunitaria 2009). La Direttiva 2008/48/CE ha inoltre abrogato la Direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo.

² Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.141 "Attuazione della Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo 01 settembre 1993, n.385) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi".

RELAZIONE AL PARLAMENTO - ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL FURTO D'IDENTITÀ E DELLE FRODI NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO

Nell'anno 2011, con il Decreto legislativo n. 64 del 11 aprile 2011, è stato modificato il testo del D.lgs. n. 141/2010 mediante l'aggiunta del Titolo V-bis che ha introdotto gli articoli da 30-bis a 30-octies.

Per quanto concerne l'aspetto programmatico relativo alle risorse finanziarie il legislatore, mediante l'espressa menzione della clausola di invarianza finanziaria³, ha evidenziato che l'attuazione delle disposizioni relative al sistema di prevenzione non deve comportare nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il "furto d'identità" consiste in una condotta illecita realizzata occultando la propria identità mediante l'utilizzo indebito di dati relativi all'identità e/o al reddito di altro soggetto (impersonificazione).

L'impersonificazione può essere:

- totale, mediante l'utilizzo indebito di dati relativi all'identità e al reddito di altro soggetto. I dati, peraltro, possono essere riferibili sia ad un soggetto in vita sia ad un soggetto deceduto;
- parziale, mediante l'impiego, in forma combinata, di dati relativi alla propria persona e l'utilizzo indebito di dati relativi ad un altro soggetto.

La principale finalità del Sistema è quella di consentire la verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche che richiedano una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito, una prestazione di carattere assicurativo anche quando è associata ad un rapporto o ad altra operazione bancaria o finanziaria.

Il Sistema, secondo norma, andrà basato su di un Archivio centrale informatizzato (di seguito "Archivio") e sul Gruppo di Lavoro previsto dall'art. 30-ter, comma 9, del D.lgs. n. 141/2010 che svolge:

- funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento, finalizzate a migliorare l'azione di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e del furto d'identità a livello nazionale;
- compiti finalizzati alla predisposizione, elaborazione e studio dei dati statistici, in forma anonima, relativa al comparto delle frodi.

Il Gruppo di Lavoro ha carattere permanente ed è presieduto dal componente del Gruppo stesso designato dal MEF che, in ragione della specificità dei temi trattati, può integrare la composizione dello stesso con i rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti aderenti e degli operatori commerciali nonché con gli esperti delle Forze di Polizia, designati dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno.

³ La clausola c.d. di invarianza finanziaria è rivolta, di regola, ad enti investiti di funzioni e poteri amministrativi. Detta clausola, in ragione del precetto di cui all'art.81 comma 3 della Costituzione, deve essere intesa nel senso che le amministrazioni cui spetta il compito di dare attuazione agli obblighi della legislazione vigente devono provvedervi nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ciò a fini di tutela degli equilibri di finanza pubblica.

I. CENNI SUL QUADRO NORMATIVO E CONVENZIONALE DI RIFERIMENTO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLE FRODI CON FURTO DI IDENTITÀ

Le categorie di soggetti, denominati “aderenti”, che partecipano al Sistema di prevenzione sono elencate all’art. 30-ter, comma 5, del D. Lgs. n.141/2010.

Come già potenzialmente previsto dal legislatore nella norma primaria⁴, il perimetro soggettivo e oggettivo del Sistema è andato progressivamente ad ampliarsi nel corso del tempo rispetto alle originarie finalità di prevenzione delle frodi creditizie ed identitarie per svolgere funzioni di supporto al controllo delle identità ed alla prevenzione del furto d’identità in settori diversi da quelli relativi al credito al consumo, sia pure limitatamente al riscontro delle informazioni strettamente pertinenti. Si fa riferimento, in particolare, alle modifiche normative intervenute nel 2017 relative all’inclusione dei soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale⁵; inoltre, sempre nel 2017, alla possibilità di accesso al Sistema da parte dei soggetti tenuti all’adeguata verifica della clientela per prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo⁶. I gestori dell’identità digitale SPID, come è noto, sono stati abilitati all’accesso nel 2016⁷.

Il quadro normativo di riferimento è stato ulteriormente perfezionato con il Decreto Ministeriale 19 maggio 2014, n. 95 (di seguito “Regolamento”)⁸ che detta la disciplina attuativa del sistema di prevenzione. In particolare, il Regolamento disciplina:

- la struttura del Sistema di prevenzione;
- la tipologia dei dati trattati;
- le modalità di collegamento dell’Archivio con le banche dati pubbliche;
- le fasi che caratterizzano la procedura di riscontro;
- la misura della contribuzione a carico degli aderenti;
- i criteri di determinazione e le relative modalità di riscossione della contribuzione.

Il Regolamento, inoltre, distingue i soggetti aderenti in due tipologie:

- aderenti “diretti”, ossia banche, intermediari finanziari, fornitori di servizi di comunicazione elettronica, fornitori di servizi interattivi o di servizi di accesso condizionato, imprese di assicurazione, soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, gestori dell’identità digitale;

⁴ Articolo 30-ter comma 1 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.141 “...Tale sistema può essere utilizzato anche per svolgere funzioni di supporto al controllo delle identità e alla prevenzione del furto d’identità in settori diversi da quelli precedentemente indicati, limitatamente al riscontro delle informazioni strettamente pertinenti.”.

⁵ Legge 4 agosto 2017, n.124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”.

⁶ Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n.90 “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del Sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica alle direttive 2005/60/CE e 2006/70 CE e attuazione del regolamento (UE) n.2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n.1781/2006”, che aggiorna il D.lgs. n. 231/2007.

⁷ Il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n.179 recante modifiche al Codice dell’Amministrazione Digitale, ha espressamente inserito, fra gli aderenti al Sistema di prevenzione, i soggetti di cui all’art. 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

⁸ Decreto Ministeriale 19 maggio 2014, n.95 “Regolamento recante norme di attuazione del sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d’identità (pubblicato su Gazzetta Ufficiale n.150 del 1° luglio 2014).

RELAZIONE AL PARLAMENTO - ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL FURTO D'IDENTITÀ E DELLE FRODI NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO

- aderenti “indiretti”, ossia gestori di informazioni creditizie ed imprese che offrono agli aderenti diretti servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi. Gli aderenti “indiretti” partecipano al sistema di prevenzione previo conferimento di apposito incarico o delega da parte degli aderenti diretti.

La bipartizione tra le tipologie di aderenti non è meramente nominalistica ma ha rilevanza anche ai fini del pagamento del contributo di adesione al Sistema di prevenzione. In particolare, ai sensi dell'art.30-*sexies*, comma 2, del D.lgs. 141/2010 e dell'art.5 comma 3, lett. a), del Regolamento, l'aderente diretto è assoggettato al pagamento di un contributo pari ad € 2.528,67, oltre IVA. Tuttavia, nel caso in cui il valore dell'attivo dello stato patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio sia superiore a 5 miliardi di Euro, l'aderente diretto è tenuto al pagamento di un contributo pari a 5.027,35 Euro, oltre IVA⁹.

Per ogni interrogazione (richiesta di verifica su singolo nominativo) è prevista inoltre la corresponsione di €. 0,30 (oltre IVA), ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera b), del Regolamento.

Specificata annotazione deve essere riservata alla categoria dei soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica in funzione antiriciclaggio, in quanto per detti soggetti l'accesso al sistema ha carattere facoltativo e non già obbligatorio¹⁰ (per l'approfondimento tematico di rinvia al paragrafo II.4 della presente Relazione).

Infine, nel mese di luglio 2020, a seguito dell'emanazione del D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto “Semplificazioni”)¹¹, il legislatore ha ulteriormente modificato il D.lgs. n.141/2010 stabilendo che gli *Identity provider* hanno facoltà di interrogare gratuitamente il Sistema di riscontro per le finalità connesse al rilascio di credenziali di identità digitali.

1.2 I RIFLESSI SUL SISTEMA DI PREVENZIONE DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMATIVA EUROPEA SUL TRATTAMENTO E LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)

In linea di continuità con quanto già illustrato nella precedente Relazione in ordine all'attività svolta nell'anno 2020, per quanto concerne il trattamento e la protezione dei dati personali, nel 2021 è proseguito il percorso di adeguamento del Sistema di prevenzione al nuovo quadro normativo in materia di “privacy”¹². In particolare, è

⁹ Oltre al contributo *una tantum* previsto all'adesione al sistema, è fissato un contributo, a fronte della richiesta di verifica di ciascun singolo nominativo, pari ad €. 0,30 (oltre IVA), ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera b), del Regolamento.

¹⁰ Art.30-ter, comma 5-bis, del D.lgs. n.141/2010 “Al Sistema di prevenzione accedono altresì i soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, e successive modificazioni, non ricompresi tra i soggetti aderenti di cui al comma 5...”

¹¹ D.L. 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, Titolo III “Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'Amministrazione Digitale”, Capo I, art.25 “Semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici e gestione dell'identità digitale”, al comma 3, lett. b), dispone: a)...omissis...

b) l'accesso a titolo gratuito è assicurato anche ai gestori dell'identità digitale di cui all'art.64 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 per le verifiche propedeutiche al rilascio delle credenziali di accesso relative al sistema SPID.”.

¹² Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (*General Data Protection Regulation - GDPR*) è divenuto pienamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal

I. CENNI SUL QUADRO NORMATIVO E CONVENZIONALE DI RIFERIMENTO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLE FRODI CON FURTO DI IDENTITÀ

proseguita l'attività di valutazione della normativa e di analisi delle modalità operative del Sistema di prevenzione, dei processi di trattamento dei dati personali e dei rischi associati, anche al fine di individuare gli interventi di integrazione o modifica della normativa stessa che il mutato quadro di regolamentazione della "privacy" rende opportuni. L'attività svolta:

- (i) ha visto l'elaborazione di proposte di modifica da apportare al testo del vigente Regolamento - di cui si dà conto nel paragrafo V.1 della presente Relazione - che sono state discusse, quanto alla portata e al relativo impatto sui diritti e le libertà delle persone fisiche, con il Garante per la protezione dei dati personali;
- (ii) ha comportato l'elaborazione del documento di valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 35 del GDPR (*Data Protection Impact Assessment - DPIA*), che descrive i passaggi fondamentali della valutazione compiuta con riferimento alla gestione del Sistema di prevenzione, per quanto riguarda:
 - l'individuazione del contesto dei trattamenti;
 - i criteri di attuazione dei principi fondamentali previsti dal GDPR nell'ambito del Sistema di prevenzione;
 - la necessità e la proporzionalità dei trattamenti di dati personali;
 - la definizione del ruolo e la corretta formalizzazione dei rapporti tra i vari soggetti che operano, a diverso titolo, nel Sistema di prevenzione (Titolare dell'Archivio, Ente Gestore, Aderenti diretti e indiretti, soggetti autorizzati all'accesso);
 - l'identificazione delle possibili fonti di rischio;
 - la definizione delle misure tecniche e organizzative a garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche i cui dati sono oggetto di trattamento, anche attraverso il rafforzamento delle misure di sicurezza in essere;

Le predette attività, i cui risultati saranno oggetto di ulteriore confronto e approfondimento con l'autorità Garante, hanno coinvolto il Dipartimento del Tesoro, il Responsabile della protezione dei dati personali del Ministero dell'economia e delle finanze, l'ente gestore del Sistema, nel perseguimento del primario obiettivo di assicurare la conformità dei processi e delle misure al nuovo approccio che il Legislatore europeo e nazionale ha sancito in materia di protezione dei dati personali.

I.3 LA CONVENZIONE MEF-CONSAP

Per la gestione amministrativa e tecnologica del Sistema pubblico di prevenzione, il MEF si avvale della società Consap S.p.A. (di seguito "Ente gestore").

25 maggio 2018 e, successivamente, il "Codice privacy" italiano (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196) è stato uniformato alla nuova normativa europea e integrato ad opera del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

RELAZIONE AL PARLAMENTO - ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL FURTO D'IDENTITÀ E DELLE FRODI NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO

I rapporti tra il MEF e l'Ente gestore sono disciplinati da un'apposita Convenzione, sottoscritta il 22 luglio 2013, della durata di 9 anni, successivamente integrata con appositi atti, sottoscritti negli anni 2016 e 2019, finalizzati all'efficientamento dell'iniziativa. Con particolare riferimento agli aspetti tecnologici, giova evidenziare che, alla luce delle nuove strategie di esercizio dei sistemi informatici della pubblica amministrazione anche su piattaforme *in cloud* centralizzate messe a disposizione da altre strutture governative, gli accordi convenzionali con l'Ente gestore sono in corso di rimodulazione in ottica di maggiore efficacia, efficienza ed economicità.

Per quanto concerne, invece, il perseguimento dell'obiettivo sancito dagli accordi convenzionali, relativo alla promozione dell'utilizzo del Sistema da parte dei soggetti aderenti, ampliando nel contempo il set di informazioni utili per la comprensione del fenomeno delle frodi creditizie e identitarie, ai fini dello sviluppo di strumenti di prevenzione ancora più efficaci ed efficienti si segnala che sono state raccolte negli anni una serie di proposte di evoluzione del Sistema di prevenzione (per l'approfondimento tematico si rinvia al paragrafo III.1 della presente Relazione), volte ad aumentarne l'efficacia in ottica antifrode. In tal senso, nel 2021 è stata elaborata una prima proposta di modello di efficacia del sistema, basato su un insieme di indicatori atti a misurarne l'effettivo contributo in termini di prevenzione dei fenomeni fraudolenti.

I.4 CONVENZIONI CON GLI ORGANISMI TITOLARI DI BANCHE DATI

Nel 2021 sono proseguite le attività e i contatti finalizzati al collegamento del Sistema di prevenzione con le banche dati per la verifica di documenti smarriti o rubati e delle carte di identità, sia cartacee che elettroniche, nella disponibilità del Ministero dell'Interno.

Per quanto riguarda la banca dati dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), il processo di adesione dei comuni a questo nuovo Sistema si è completato nel mese di gennaio 2022 e nel frattempo il Ministero dell'Interno ha predisposto la piattaforma per permettere alle pubbliche amministrazioni di usufruire dei servizi di consultazione di tale archivio. Conseguentemente, sono stati avviati nel corso degli ultimi mesi i contatti funzionali alla definizione dell'aspetto convenzionale generale che riguarda il Ministero dell'Economia e delle Finanze in relazione alle proprie esigenze complessive. È stato contestualmente istituito un tavolo tecnico per sviluppare e attivare il relativo collegamento del Sistema di prevenzione all'ANPR, mediante il quale consentire la verifica dell'esistenza in vita della persona fisica, delle carte di identità e della residenza.

A livello operativo è proseguita nel corso del 2021 l'attività - iniziata nel primo semestre dell'anno 2019 - di monitoraggio sistematico mensile dei servizi telematici e di assistenza forniti dalle banche dati istituzionali al Sistema di prevenzione, volta a sviluppare un dialogo con le istituzioni titolari delle banche dati stesse e a favorire il miglioramento continuo dei livelli di qualità del servizio erogato agli Aderenti e della qualità dei dati residenti negli stessi archivi pubblici. Il monitoraggio viene effettuato

I. CENNI SUL QUADRO NORMATIVO E CONVENZIONALE DI RIFERIMENTO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLE FRODI CON FURTO DI IDENTITÀ

sulla base dei seguenti indicatori, concordati con le istituzioni titolari delle banche dati, ritenuti maggiormente rappresentativi del servizio oggetto di studio:

- tasso di richieste di verifica non soddisfatte dalle singole banche dati;
- tempi di risposta;
- qualità degli esiti restituiti;
- qualità del servizio di assistenza.

Per ogni indicatore, il valore osservato mensilmente viene analizzato e confrontato con quello dei mesi precedenti, in modo da valutare sia il livello di qualità raggiunto nel mese in esame sia il *trend* di evoluzione e segnalare eventuali necessità di miglioramento in relazione a problematiche evidenziate dagli aderenti.

Si sta inoltre prevedendo, nell'ambito della elaborazione del testo del nuovo Regolamento attuativo di cui si dà conto nel paragrafo V.1, il collegamento del Sistema di prevenzione con alcune nuove banche dati, in modo da rafforzare gli attuali elementi di riscontro forniti agli aderenti. Si cita, in particolare, la collaborazione con la Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzata a potenziare il servizio di riscontro relativamente alla posizione previdenziale INPS, come meglio dettagliato nel paragrafo III.1 della presente Relazione.

II. RAPPORTI CON I SOGGETTI ADERENTI

Gli aderenti si convenzionano tramite una procedura che comporta la compilazione di un formulario sottoposto alla preliminare approvazione del MEF.

In particolare, la convenzione disciplina i rapporti relativamente alla partecipazione al Sistema di prevenzione e, segnatamente, le modalità di accesso dell'aderente e di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche.

A seguito di successive modifiche normative, come precedentemente esposto, la platea degli aderenti è stata via via ampliata fino a ricomprendere molteplici nuovi Soggetti rispetto al nucleo iniziale.

II.1 ANDAMENTO DEI RICONTRI EFFETTUATI DAGLI ADERENTI

Il Sistema di riscontro, come accennato nella precedente Relazione, svolge le seguenti funzioni:

- consente agli aderenti di inserire i dati oggetto del riscontro - desunti da documenti di riconoscimento e/o di reddito dei loro clienti - e di verificarne la correttezza formale;
- smista alle banche dati i dati di competenza da verificare;
- riceve dalle banche dati i risultati semaforici della verifica;
- anonimizza, aggrega e memorizza i risultati per fini statistici;
- restituisce all'aderente i risultati semaforici del riscontro.

Allo stato, il servizio consente la verifica sulle seguenti banche dati:

- Agenzia delle Entrate, per le verifiche relative ai codici fiscali, ai dati identificativi, ai domicili fiscali, alle partite IVA e alle dichiarazioni dei redditi;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per le verifiche relative alle patenti di guida;
- INPS, per le verifiche relative alle buste paga di dipendenti pubblici e privati;
- INAIL, per le verifiche relative alle posizioni assicurative dei datori di lavoro di dipendenti pubblici e privati;
- Ragioneria Generale dello Stato, per le verifiche relative alle tessere sanitarie;
- CEN di Napoli del Ministero dell'Interno, per le verifiche relative ai passaporti e ai permessi di soggiorno (a partire da settembre 2016).


Sin dalla sua entrata in esercizio nel 2015, il Sistema di riscontro ha messo a disposizione due modalità di interrogazione in tempo reale e su singolo nominativo: via Portale Web e tramite Web Service. Nel corso del 2020 è stata resa disponibile agli aderenti una terza modalità di riscontro dei dati, in tempo differito e per "lotti" di nominativi (fino a 1.000 posizioni per singolo lotto), denominata Riscontro Massivo.

II. RAPPORTI CON I SOGGETTI ADERENTI

Pertanto, attualmente il servizio di riscontro è disponibile nelle seguenti tre modalità:

- Portale Web, raggiungibile all'indirizzo:
<https://scipafi.mef.gov.it/ScipafiWEB>
- Webservice, raggiungibile all'indirizzo:
<https://scipafi.mef.gov.it/ScipafiRiscontroWS/RichiestaRiscontro>
- Riscontro massivo, raggiungibile agli indirizzi:
<https://scipafi-massivo.mef.gov.it/riscontro-massivo-frontend/>
<https://scipafi-massivo.mef.gov.it/riscontro-massivo/riscontromassivows/>

Il grafico successivo mostra il numero di richieste di riscontro effettuate annualmente dall'entrata in esercizio del Sistema fino al 31 dicembre 2021.



Le richieste di riscontro effettuate dagli aderenti nel 2021 sono state complessivamente circa n. 19.600.000 (con una crescita complessiva delle interrogazioni del 43% rispetto al 2020) e sono cresciute gradualmente - grazie all'evoluzione dei collegamenti al Sistema e stante la crescente utilità dell'Archivio - fino a superare, alla fine del 2021, la soglia di oltre 400.000 richieste per settimana.


Nel corso dell'anno la categoria di soggetti aderenti che ha effettuato globalmente il maggior numero di richieste di riscontro è stata quella delle banche e delle società finanziarie (circa n. 13.200.000 riscontri effettuati), seguita dalle imprese di assicurazione (circa n. 3.000.000 riscontri effettuati).

Complessivamente gli aderenti indiretti hanno veicolato il 53% delle richieste di riscontro, ovvero circa n. 10.500.000 su n. 19.600.000.

RELAZIONE AL PARLAMENTO – ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL FURTO D'IDENTITÀ E DELLE FRODI NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO

II.2 L'IMPATTO DELLA PANDEMIA DA COVID-19 SUL SISTEMA DI PREVENZIONE

L'emergenza sanitaria, che si è protratta per tutto il 2021, ha prodotto una crescente propensione all'utilizzo del Sistema da parte degli aderenti che hanno applicato nuove modalità di *business on-line* in alternativa ai canali più tradizionali che richiedono la presenza fisica del cliente.



In questo contesto generale si è osservato, in particolare, un aumento significativo dei volumi di interrogazioni veicolate su SCIPAFI dai Gestori di identità digitale (circa 1.800.000, in crescita del 377% rispetto all'anno precedente) in larga parte imputabile all'aumento di richieste di credenziali di autenticazione digitale correlate all'accelerazione delle nuove modalità di erogazione dei servizi al pubblico *on-line* sulla spinta proprio dell'emergenza sanitaria.

II.3 IL CONVENZIONAMENTO DEGLI ADERENTI DIRETTI

Al Sistema pubblico di prevenzione partecipano gli aderenti diretti elencati dall'art. 30-ter, comma 5, dalla lettera a) alla lettera c bis) del D.lgs. 141/2010.

Gli aderenti diretti debbono convenzionarsi con Consap tramite una procedura che comporta preliminarmente la compilazione di un formulario la cui validazione e approvazione è di competenza del MEF.

Nel corso del 2021 il MEF ha approvato n. 22 formulari di richiesta di adesione al Sistema da parte di aderenti diretti e Consap ha stipulato n. 139 convenzioni con aderenti diretti, di cui 119 per rinnovo della convenzione scaduta e 20 per nuovo convenzionamento.

II. RAPPORTI CON I SOGGETTI ADERENTI

Di seguito si riporta la situazione dei formulari al 31 dicembre 2021, raggruppati per categoria di aderente diretto (cfr. art. n. 30-ter, comma 5, del D.lgs. n. 141/2010):

TAVOLA 2.3.1 FORMULARI APPROVATI AL 31.12.2021 PER CATEGORIA ADERENTE							
Documento approvato	a)	b)	b-bis)	b-ter)	c)	c-bis)	Tot.
	887	39	10	295	3	128	1.362

e precisamente:

- n. 887 Istituti bancari;
- n. 39 Fornitori di servizi di comunicazione elettronica;
- n. 10 Fornitori di servizi fiduciari qualificati e soggetti autorizzati a svolgere attività di gestori di posta elettronica certificata e gestori dell'identità digitale;
- n. 295 Soggetti autorizzati a svolgere attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e gas naturale;
- n. 3 Fornitori di servizi interattivi associati e di servizi ad accesso condizionato;
- n. 128 Imprese di assicurazione.

Di seguito si riporta la situazione dei convenzionamenti al 31 dicembre 2021:

TAVOLA 2.3.2 CONVENZIONI APPROVATE AL 31.12.2021 PER CATEGORIA ADERENTE							
Documento approvato	a)	b)	b-bis)	b-ter)	c)	c-bis)	Tot.
	823	28	10	240	3	114	1.218

II.4 I SOGGETTI DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA AI FINI ANTIRICICLAGGIO

L'art.30-ter, comma 5-bis, del D.lgs. n.141/2010 prevede l'accesso al Sistema di prevenzione dei soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio e antiterrorismo di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni¹³, non ricompresi tra i soggetti aderenti di cui al comma 5 dello stesso articolo 30-ter sopra citato.

¹³Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 con le modifiche da ultimo apportate dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di "Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006".

RELAZIONE AL PARLAMENTO – ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL FURTO D'IDENTITÀ E DELLE FRODI NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO

Tale ampliamento del Sistema di prevenzione discende dal recepimento di direttive europee e dall'attuazione dei relativi atti. In particolare, la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio) - recependo le raccomandazioni adottate dal gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) nel febbraio 2012 - ha introdotto nuove disposizioni in relazione alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, nell'intento di rendere più efficace l'azione di contrasto alla criminalità economica¹⁴.

In quest'ottica di sostanziale rafforzamento del sistema antiriciclaggio il Governo italiano, secondo lo schema tipico del recepimento delle Direttive UE, ha esercitato la delega emanando il Decreto Legislativo n. 90 del 25 maggio 2017 che ha affiancato la precedente disciplina contenuta nel Decreto Legislativo n. 231/2007.

Per la presente categoria di soggetti, il legislatore ha previsto la facoltà di avvalersi del Sistema di prevenzione secondo un approccio basato su rischio (*risk based approach*) in quanto detta modalità è stata ritenuta la più adeguata a far fronte alle minacce emergenti. L'approccio basato sul rischio consente, infatti, di graduare l'intervento mediante l'analisi preventiva del contesto del trattamento, del grado di probabilità e di gravità dei potenziali rischi ai quali è esposto l'interessato e, di conseguenza, di predisporre il conseguente piano di azione adottando misure rafforzate nell'ambito di settori di attività reputati ad alto rischio e, al contrario, misure semplificate in quei settori in cui il rischio è particolarmente basso.

Il 26 ottobre 2019 la vigente normativa di riferimento è stata interessata da un'importante modifica a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.lgs. 4 ottobre 2019 n. 125 in ossequio al dovere di recepimento dell'Italia della c.d. V Direttiva antiriciclaggio¹⁵. Con riferimento all'impatto sul Sistema SCIPAFI, la disposizione rilevante è costituita dall'articolo 5 del citato Decreto che modifica l'impianto del D.lgs. n.141/2010 - norma primaria istitutiva del Sistema - nella parte in cui disciplina i contratti di credito ai consumatori e i soggetti operanti nel settore finanziario, gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi. Vengono adeguate anche le norme in previsione dell'obbligo di iscrizione nel registro degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi anche per i prestatori di servizi di portafogli digitali, i quali diventano destinatari anch'essi della nuova normativa antiriciclaggio.

L'ulteriore ampliamento della normativa di riferimento ha reso necessario proseguire le attività di approfondimento dei nuovi aspetti giuridici e operativi, interessando anche il Garante della privacy nell'ambito dell'attività di definizione del provvedimento di modifica del Regolamento attuativo, propedeuticamente al convenzionamento di questa nuova categoria di soggetti, vasta ed eterogenea.

¹⁴ Il processo di recepimento ha preso avvio con l'emanazione della Legge n. 170 del 12 agosto 2016 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione ai altri atti dell'Unione Europea (Legge di delegazione europea 2015).

¹⁵ Il D.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 è stato emesso in attuazione della V Direttiva antiriciclaggio, recante modifiche e integrazioni ai D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 90 e n. 92, recanti attuazione della Direttiva UE 2015/849 nonché attuazione della direttiva UE 2018/843.

II. RAPPORTI CON I SOGGETTI ADERENTI**II.5 IL CONVENZIONAMENTO DEGLI ADERENTI INDIRECTI**

Gli aderenti indiretti¹⁶ partecipano al Sistema su delega degli aderenti diretti e previo convenzionamento con il MEF. Anche gli aderenti indiretti sono tenuti a stipulare una convenzione con l'ente gestore.

Al 31 dicembre 2021 partecipano al Sistema complessivamente n. 12 aderenti indiretti.

Il numero totale di deleghe conferite dagli aderenti diretti agli aderenti indiretti al 31 dicembre 2021 ammonta a n. 376.

II.6 IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ADERENTI

Gli aderenti al Sistema di prevenzione del furto d'identità, mediante apposite funzionalità messe a disposizione dal Sistema stesso, possono creare in autonomia per la loro organizzazione le utenze necessarie per usufruire del servizio di riscontro. Al 31 dicembre 2021 le singole utenze registrate e abilitate a effettuare riscontri erano n. 4.114.

Al fine di fornire assistenza agli utenti nell'uso del Sistema, è attivo dal 2015, come previsto dall'art.6 comma 1, lettera k della Convenzione MEF-Consap, un *help desk* gestito da Consap. Questo *help desk* è raggiungibile dagli utenti sia telefonicamente che per posta elettronica e opera tutti i giorni dalle 8.00 alle 23.00, festivi inclusi. L'*help desk* opera a più livelli:

- il primo livello (*contact center*) è gestito tramite una società esterna aggiudicatrice di apposita gara; questo è il primo punto di contatto degli utenti, che attualmente smaltisce in tempo reale circa il 76% delle richieste;
- il secondo livello specialistico, gestito direttamente da personale Consap, riceve le richieste più complesse dal primo livello ed è articolato su due uffici: uno competente per le problematiche amministrative, l'altro per le problematiche informatiche.

Nel 2021 sono pervenute complessivamente n. 1.518 richieste di assistenza via e-mail o telefono. Il seguente prospetto mostra il numero complessivo di richieste di assistenza pervenute all'*help desk* nel 2021, suddivise fra richieste gestite direttamente dal 1° livello (n. 1.149, pari al 76% del totale) e richieste passate al 2° livello (n. 369, pari al 24% del totale).

TAVOLA 2.6.1 RICHIESTE DI ASSISTENZA AL 31.12.2021

	ASSISTENZA I LIVELLO			ASSISTENZA II LIVELLO			TOTALE
	Aperto	Chiuso	Tot.	Aperto	Chiuso	Tot.	
I SEM. 2021	0	365	365	0	174	174	539
II SEM. 2021	1	783	784	1	194	195	979
TOTALE		1.149			369		1.518


¹⁶ Cfr. D.lgs. 141/2010 art.30-ter, comma 5, lett.d).

RELAZIONE AL PARLAMENTO – ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL FURTO D'IDENTITÀ E DELLE FRODI NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO

Il tempo medio di risoluzione delle richieste di assistenza gestite al primo livello è pari a circa 1 giorno lavorativo, mentre per le richieste gestite dal secondo livello il tempo di risoluzione può variare da una risposta immediata fino ad arrivare a qualche giorno, in funzione di particolari criticità evidenziate, che impongono necessariamente il coinvolgimento di altre Amministrazioni e strutture¹⁷.

Il successivo prospetto mostra la ripartizione per materia trattata delle richieste di assistenza pervenute nel 2021.

GRAFICO 3



Le richieste più frequenti sono state relative a chiarimenti sugli esiti restituiti dal Sistema di riscontro (32%, per un totale di n. 484 richieste), sulla gestione delle utenze (25%, per un totale di n. 383 richieste) e sulla procedura di rinnovo delle convenzioni (16%, per un totale di n. 245 richieste).

II.7 ATTIVITÀ DI VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI PER LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DA PARTE DEGLI ADERENTI

L'attività riguarda il recupero delle somme dovute dai soggetti tenuti ad aderire al Sistema di prevenzione delle frodi, effettuata dal Gestore (CONSAP S.p.A.) tramite Agenzia delle Entrate-Riscossione.

¹⁷ Per le richieste di assistenza gestite dal secondo livello, gli uffici preposti Consap hanno la necessità di inoltrare, a loro volta, la richiesta alle banche dati o alle società esterne di manutenzione del software per problemi di loro competenza; questi sono i casi che richiedono normalmente tempi di evasione più lunghi.

II. RAPPORTI CON I SOGGETTI ADERENTI

Nel corso dell'anno 2021 sono state regolarizzate le posizioni di n. 23 soggetti aderenti, appartenenti alla categoria *b-ter* (c.d. utilities), che non avevano provveduto a convenzionarsi nonostante il sollecito inoltrato in tal senso nell'anno 2019. Si precisa che tale attività è stata procrastinata da maggio 2020 fino a settembre 2021 a seguito dei diversi provvedimenti governativi¹⁸ di sospensione temporanea delle azioni di recupero, emanati in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19. L'attività continua ad essere costantemente monitorata al fine di fornire le risultanze nell'anno 2022.

II.8 VERIFICHE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI ADERENTI

Al fine di assicurare un uso del Sistema di prevenzione da parte degli aderenti coerente con il dettato normativo, in particolare per quanto riguarda l'effettiva pertinenza dei riscontri effettuati dagli aderenti e la corretta tenuta del parco utenti da parte degli aderenti stessi, nel novembre del 2018 il MEF e Consap hanno individuato una metodologia di verifica articolata in tre fasi successive:

- Fase 1 - *screening* generale, basata sul calcolo automatico di indicatori d'uso del Sistema in base alle evidenze registrate nel Sistema stesso e sulla totalità degli aderenti;
- Fase 2 - verifica documentale, consistente nella verifica di documentazione - inviata da un campione di aderenti individuati in base all'esito della fase 1 - attestante la correttezza delle operazioni eseguite dagli aderenti stessi;
- Fase 3 - verifica "in loco", svolta su un insieme ristretto di aderenti individuato a seguito dell'esecuzione della Fase 2.

Nel 2021, sulla base dei risultati della Fase 1 di *screening* generale - effettuata nel 2019 - e dei risultati della Fase 2 di verifica documentale - effettuata nel 2020 su un sottoinsieme di 79 aderenti - è stata eseguita la Fase 3 di verifica "in loco" (che, a causa dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da COVID-19, è stata effettuata in modalità *web conference*), su un insieme di 6 aderenti - 5 diretti e 1 indiretto, che ha prodotto una limitata serie di interventi atti a perfezionare i modelli di utilizzo del Sistema.

¹⁸ Decreto c.d. "Rilancio", ossia Decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n.77 e pubblicato su Gazzetta Ufficiale in pari data; Decreto Legge 15 gennaio 2021, n. 3; Decreto Legge 30 gennaio 2021, n. 7; Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41; Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73; Decreto Legge 30 giugno 2021, n. 99.

III. LE ATTIVITÀ DEL GRUPPO DI LAVORO

Come già menzionato nel paragrafo I.1 della presente Relazione, nell'ambito del Sistema di prevenzione opera un Gruppo di Lavoro con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento, che rappresenta uno dei due elementi essenziali, insieme con l'Archivio, su cui si basa il Sistema ed ha lo scopo di migliorare l'azione di prevenzione delle frodi, a livello nazionale, nei settori richiamati dalle disposizioni normative.

Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 marzo 2017 è stato costituito il predetto Gruppo di Lavoro, insediatosi con il *kick-off meeting* del 4 luglio 2017. Detto Gruppo è composto dai rappresentanti (membro effettivo e supplente) designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (che lo presiede), dal Ministero dell'Interno, dal Ministero della Giustizia, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Banca d'Italia e dalla Guardia di Finanza. Il membro designato da Consap svolge le funzioni di Segretario del Gruppo di Lavoro.

Nel corso del 2021 il Gruppo di Lavoro si è riunito in data 26/4/2021 per predisporre la quarta Relazione sulle attività del Sistema di Prevenzione del Furto di Identità, trasmessa - in linea con quanto previsto dal D.lgs. n. 141/2010 - dal Ministro dell'Economia e delle Finanze al Parlamento per gli adempimenti connessi alla informativa in ordine ai risultati dell'attività di prevenzione delle frodi nel periodo in esame.

Per supportare il Gruppo di Lavoro, è stata elaborata una prima proposta di modello di efficacia del Sistema SCIPAFI, meglio descritta nel capitolo III.2, che si potrebbe applicare sulle diverse categorie di aderenti nel 2022. In sintesi, il modello si basa sul calcolo del tasso di efficacia di SCIPAFI, in termini di prevenzione, inteso come il numero di operazioni bloccate per rischio frode in pre-attivazione (a seguito dell'esito negativo di uno dei campi che compongono la scheda SCIPAFI) rispetto al numero globale di richieste di riscontro effettuate sulla stessa scheda da parte dell'aderente.

III.1 AMPLIAMENTI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE PROPOSTI AL GRUPPO DI LAVORO NEL 2020 E NEL 2021

Nel corso della riunione tenutasi il 31 marzo 2020, sulla base delle richieste pervenute dagli aderenti e raccolte, in particolare, dal Gestore, il Gruppo di Lavoro ha espresso parere favorevole per i seguenti ampliamenti del Sistema di prevenzione:

- esame dell'art. 30-ter, commi 1 e 6, del D.lgs. n. 141/2010: ingresso delle aziende di trasporto pubblico come nuove potenziali categorie di "soggetti aderenti". L'ampliamento proposto risponde all'esigenza manifestata dalle aziende di trasporto pubblico di usare SCIPAFI nell'ambito del controllo dell'identità di coloro che vengono multati in quanto trovati sprovvisti di regolare titolo di viaggio, per evitare che avvengano furti di identità a danno di soggetti assolutamente estranei

III. LE ATTIVITÀ DEL GRUPPO DI LAVORO

alla violazione che si vedono irrogare sanzioni amministrative senza aver effettuato alcuna trasgressione;

- esame dell'art.30-quinquies, comma 3, del D.lgs. n. 141/2010: valutazione della possibilità di ampliare i dati oggetto di riscontro previsti dall'art.30-quinquies comma 1 lett. c) e dall'art. 9, comma 3, del Regolamento attuativo (Decreto Ministeriale n. 95/2014) collegando al Sistema la banca dati delle comunicazioni obbligatorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'esigenza specifica manifestata dagli aderenti è quella di rafforzare la verifica delle buste paga, fatta da SCIPAFI mediante collegamento all'archivio INPS delle dichiarazioni contributive, mediante l'acquisizione di un'ulteriore informazione riguardante l'esistenza o meno del rapporto di lavoro fra datore di lavoro e lavoratore. Il controllo rafforzato, ottenuto combinando l'esito del riscontro delle buste paga nell'archivio INPS con quello dell'esistenza del rapporto di lavoro nell'archivio delle comunicazioni obbligatorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, consentirebbe di ottenere esiti più attendibili mediante l'esecuzione della verifica aggiuntiva di sussistenza del rapporto di lavoro nella banca dati delle comunicazioni obbligatorie, che prevede tempi di aggiornamento da parte dei datori di lavoro di 48 ore;
- estensione della possibilità di verifica della partita IVA alla categoria dei soggetti aderenti di cui all'art.30-ter comma 5, lett. b), del D.lgs. n. 141/2010 (c.d. "telco"). L'esigenza di verificare questo campo nasce, per questi aderenti, per via della significatività della quota di fatturato proveniente da contratti *micro business* (rivolti a titolari di partita IVA individuale) per i quali, attualmente, non è possibile attivare il controllo SCIPAFI relativamente al campo Numero Partita IVA associato al cliente, con conseguente maggiore esposizione al rischio di frode.

Tali **ipotesi di ampliamento** sono state trattate nell'ambito del tavolo di lavoro con il Garante per la privacy, finalizzato alla definizione del testo del nuovo Regolamento attuativo e del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze collegato (cfr. paragrafo V.1).

Nel corso della riunione tenutasi il 26 aprile 2021, il Gruppo di Lavoro ha espresso parere favorevole circa i seguenti ulteriori ampliamenti del Sistema di prevenzione:

- ampliare i dati oggetto di riscontro previsti dall'art. 30-quinquies, comma 1, lett. c) e dall'art.9, comma 3, del Regolamento attuativo (Decreto n. 95/2014) mediante l'introduzione dell'ulteriore campo *Comune di residenza a una certa data* da sottoporre a verifica. Tale innovazione è particolarmente richiesta in campo assicurativo, in quanto il comune di residenza incide sulla determinazione del premio delle polizze;
- estendere la memorizzazione, in forma aggregata e anonima, dei casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticità di una o più categorie di dati presenti nella richiesta di verifica, prevista dall'art.30-quater, comma 1, lettera b) del D.lgs.n.141/2010, ai casi in cui vi siano più richieste di verifica sul medesimo soggetto, a prescindere dalla non autenticità di una o più categorie dei dati sottoposti a verifica. La possibilità di conoscere il numero di volte in cui un determinato codice fiscale - o documento di identità o di reddito - è stato

RELAZIONE AL PARLAMENTO – ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL FURTO D'IDENTITÀ E DELLE FRODI NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO

sottoposto a verifica SCIPAFI in un predeterminato lasso di tempo costituirebbe, infatti, un parametro molto significativo nell'intercettazione di possibili tentativi di furto d'identità.

Anche tali ampliamenti sono stati inclusi nell'ambito dell'elaborazione del testo del nuovo Regolamento attuativo in corso di valutazione con il Garante per la privacy (cfr. paragrafo V.1).

III.2 STUDI, ANALISI E RICERCHE: IL MODELLO DI EFFICACIA SCIPAFI

Nel corso del 2021, su impulso del Gruppo di lavoro, è stata elaborata una prima ipotesi di modello di efficacia basato su un insieme di indicatori atti a misurare il contributo di SCIPAFI nella prevenzione delle frodi.

Il modello prevede il calcolo di indicatori di efficacia di SCIPAFI in ottica antifrode a partire da dati in parte raccolti dal Sistema SCIPAFI durante la sua operatività, in parte forniti dagli aderenti. Tale modello sarà inizialmente applicato alla categoria delle assicurazioni e successivamente replicato per tutte le altre categorie di aderenti al Sistema, mediante azioni combinate e parallele nei confronti dei diversi *stakeholder* del mercato. L'applicazione del modello di efficacia consentirà di stimare concretamente il contributo del Sistema SCIPAFI nel concorrere alla realizzazione di alcuni importanti benefici per le imprese aderenti:

- *Saving* inteso come somma degli importi non erogati, e quindi risparmiati, a seguito di operazioni bloccate dai singoli aderenti al Sistema caratterizzate da rischio frode o in frode;
- *Effetto deterrenza* inteso come la capacità dello strumento SCIPAFI di coadiuvare le politiche aziendali di deterrenza rispetto al fenomeno delle frodi all'interno del ciclo produttivo nel suo complesso;
- *Qualità del portafoglio clienti* intesa come la capacità dello strumento SCIPAFI di contribuire a un elevato *standard* di qualità del portafoglio clienti.

III. LE ATTIVITÀ DEL GRUPPO DI LAVORO

IV. LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE

Come già menzionato nel paragrafo I.3, gli accordi convenzionali vigenti con l'ente gestore Consap S.p.a. prevedono, fra l'altro, la pianificazione di un'estesa campagna di informazione propulsiva rivolta agli aderenti per coinvolgerli nell'iniziativa SCIPAFI e per aumentare il loro livello di consapevolezza in merito all'utilità del Sistema ai fini antifrode. Al fine di creare le condizioni per l'attuazione di questa azione informativa e di coinvolgimento rivolta agli aderenti, nel 2021 sono proseguite le attività per la definizione delle caratteristiche principali di un nuovo sistema di condivisione delle informazioni che ruotano attorno al furto d'identità, denominato *Cloud Federato SCIPAFI*.

In tale contesto, nel corso del 2021 è proseguito lo studio afferente alla possibilità di avviare il *Cloud Federato SCIPAFI*, progetto innovativo volto a consentire una nuova prassi operativa di tipo *work in cloud* per condividere *anytime & anywhere* i contenuti di interesse dell'iniziativa SCIPAFI con i diversi *stakeholder* interni ed esterni, opportunamente individuati e profilati.

RELAZIONE AL PARLAMENTO – ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL FURTO D'IDENTITÀ E DELLE FRODI NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO

V. EVOLUZIONE ED AMPLIAMENTO DEL SISTEMA

Il mercato nel quale il Sistema SCIPAFI è chiamato a operare sta rapidamente cambiando, sia perché gli scenari di *business* interessati dalle frodi sono in continuo mutamento (si pensi alla fortissima spinta alla digitalizzazione dei processi di *customer on-boarding* cui si è assistito negli ultimi anni, ulteriormente accelerata dalla recente pandemia da Covid19) sia perché sta mutando radicalmente il concetto di identità che il Sistema è chiamato a tutelare, con l'uso crescente e sempre più pervasivo, nei processi di *business* stessi, dell'identità digitale in sostituzione dei meccanismi più tradizionali di identificazione “in presenza” e con documenti di identità fisici.

In tale quadro, il Sistema di prevenzione del furto d'identità è chiamato a svolgere un ruolo di rilievo nel contrasto di nuovi tipi di frode particolarmente complessi che nascono dalle nuove frontiere della tecnologia applicata al mondo della finanza, delle assicurazioni e delle telecomunicazioni (*fintech*, *insurtech*, *bigtech*), attuando un modello di funzionamento più innovativo e coerente con le esigenze del mercato.

Tali potenzialità di sviluppo potranno essere pienamente colte dotando il Sistema della dinamicità necessaria per soddisfare le esigenze di *business* in continuo mutamento, ridefinendo il suo ruolo nell'ambito degli strumenti antifrode istituzionali e di mercato, istituendo eventuali nuove forme di cooperazione che ne valorizzino le potenziali sinergie ed estendendo l'insieme dei campi da sottoporre a riscontro per la verifica identitaria. Potrà essere, poi, monitorata l'efficacia antifrode di tale approccio mediante l'applicazione sistematica del modello di efficacia illustrato nel paragrafo III.2.

V.1 MODIFICHE AL REGOLAMENTO ATTUATIVO

Alla luce delle esigenze suesposte, il MEF ha avviato un apposito tavolo con il Garante per la protezione dei dati personali volto al miglioramento del Regolamento di attuazione del Sistema di prevenzione per renderlo più flessibile e contestualmente più rispondente alle mutevoli esigenze dei settori di mercato afferenti al *business* degli aderenti. La revisione mira ad adottare un provvedimento che precisi i principi di attuazione del dettato normativo, rimandando la disciplina tecnica di dettaglio ad un nuovo Decreto del Ministro dell'Economia e della Finanze, di natura non regolamentare, sede, quest'ultima, più adatta, considerate le predette dinamiche di mercato.

Nel corso dell'anno 2021 è stato definito, congiuntamente con l'autorità Garante, una prima bozza di regolamento.

V. EVOLUZIONE E AMPLIAMENTO DEL SISTEMA

V.2 DEFINIZIONE DEL MODULO INFORMATIVO DI SEGNALAZIONI DELLE FRODI SUBITE O TENTATE

Nell'ambito degli sviluppi previsti per il Sistema di prevenzione sono proseguite anche nel 2021, alla luce del confronto sul tema in argomento con gli esperti antifrode e in vista dell'accesso al Sistema di nuove categorie di aderenti previsto dalle ultime evoluzioni normative, le attività di individuazione dei requisiti del "*Modulo informatico di allerta*", che consentirà la raccolta e la circolazione fra gli aderenti delle informazioni relative alle frodi subite o ai casi di "rischio frode", nonché delle segnalazioni di specifiche allerta preventive trasmesse dal MEF agli aderenti stessi.

La futura implementazione di questa ulteriore base informativa e il suo sfruttamento come fonte di dati aggiuntiva, consultabile dagli aderenti, permetterà di aumentare sensibilmente - e di monitorare - l'efficacia antifrode del Sistema di prevenzione, perseguendo così pienamente gli obiettivi originari del Sistema stesso.

I principi generali di funzionamento del Modulo informatico di allerta trovano altresì sede nel testo del nuovo Regolamento attuativo; le specifiche di maggiore dettaglio saranno, invece, disciplinate in seno al nuovo Decreto Ministeriale, di natura tecnica, in corso di predisposizione (cfr. paragrafo V.1).

RELAZIONE AL PARLAMENTO – ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL FURTO D'IDENTITÀ E DELLE FRODI NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO

VI. SINTESI DEI DATI ECONOMICO-FINANZIARI RELATIVI AL 2020

Premesso che i dati economico finanziari relativi all'esercizio 2021 saranno disponibili successivamente all'ufficializzazione della presente Relazione, si riepiloga, di seguito, la situazione economico/patrimoniale 2020 relativa al sesto esercizio del Sistema di prevenzione del furto di Identità e riportata in maggiore dettaglio nei documenti di rendiconto redatti ai sensi della convenzione MEF-CONSAP.

Il sesto esercizio ha chiuso con un avanzo di € 1.490.775, avendo registrato entrate per € 3.788.399 e uscite per € 2.297.624.

Le entrate registrate sono prevalentemente relative, per € 601.569, ai contributi versati dagli aderenti per l'adesione al Sistema di prevenzione e, per € 3.177.101, ai contributi versati dagli aderenti per l'uso del servizio di consultazione dell'Archivio.

Le uscite sono costituite prevalentemente dalle spese di gestione del 2020 pari a € 1.711.158, nonché dall'IVA indetraibile per € 579.817.

VII. CONCLUSIONI

VII. CONCLUSIONI

In considerazione dei risultati ottenuti sia in termini di numerosità delle richieste di riscontro che in termini di contenimento delle frodi subite dagli aderenti, l'esperienza del Sistema nei suoi primi sette anni di operatività può definirsi estremamente positiva.

Il numero delle interrogazioni complessive al sistema di prevenzione delle frodi dalla data di avvio della operatività del Sistema ammonta a circa 68.000.000 e persistono concrete aspettative di crescita anche a seguito del futuro ingresso nel sistema dei soggetti tenuti ad assicurare l'adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio.

Le rilevazioni effettuate dal Gestore sui livelli di efficacia del Sistema nei vari ambiti e le informazioni fornite dagli aderenti nel corso degli anni hanno confermato la validità dello strumento ai fini del contrasto delle frodi perpetrate tramite furto di identità. Peraltro, è fortemente atteso dal mercato il suo potenziamento mediante il collegamento con ulteriori banche dati (in particolare con quelle dei documenti smarriti e rubati e dell'ANPR del Ministero dell'Interno e con quella delle comunicazioni obbligatorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali): tutto ciò per contrastare in modo sempre più efficace e più attuale il fenomeno delle frodi identitarie.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



182270190110